

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

Oggi, 9 aprile 2020,

tra

Estée Lauder S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Edoardo Bernardi e dalla Responsabile delle Risorse Umane, dott.ssa Daniela Pirro, assistita dagli Avv.ti Massimo Dramis e Paola Palazzetti (di seguito anche solo la "**Società**"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rispettivamente in persona dei signori Francesca Mandato, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che



- A. a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti restrittivi - le attività commerciali al dettaglio della Società sono state sospese a decorrere dal 12 marzo 2020, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti addetti ai punti vendita e connessa riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza presso le sedi legale ed amministrativa della Società, per i quali è stata adottata, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile;
- B. in data 1 aprile 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("**C.I.G.D.**") ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 per n. 647 addetti presso la sede legale di Milano e per tutte le unità locali indicate nell'Allegato 1 (di seguito, collettivamente, le "**Unità**") al presente verbale, con decorrenza dal 16 marzo 2020, per un periodo di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna e di 9 settimane nelle altre Regioni;
- C. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- D. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;
- E. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso:

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per un massimo di n. 647 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1.
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza dal 16 marzo 2020 e per il periodo massimo di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, e di 9 settimane in tutte le altre Regioni.
- 3) il ricorso alla C.I.G.D. interesserà un totale di n. 647 dipendenti con sospensione e/o riduzione sino a zero ore.
- 4) le Parti si danno atto che non saranno sospese le figure professionali occupate presso le sedi legale ed amministrativa della Società, addette ad attività necessarie a garantire la continuità



dell'operatività aziendale. Per tali figure, ove possibile, si darà priorità al lavoro svolto in modalità agile.

- 5) le Parti convengono, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno. Inoltre, nel caso in cui si verificassero le condizioni, anche normative, per la riapertura, anche parziale, di una o più Unità, i relativi dipendenti potranno essere richiamati, in tutto o in parte, in servizio.
- 6) Il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020.
- 7) Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita, in modalità di videoconferenza anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.

